


Allegato C delibera G.C. n. 143 del 10.11.2017

Benvenuto 0000028027-COMUNE
DI CASTELLANZA
Pannello di Controllo

Il Quotidiano per la P.A.	Leggi d'Italia Risponde	La Mia Biblioteca	Newsletter	Scrivi alla redazione	Edicola e altri servizi	Archivio	Cronologia	Opere	Contatti	Demo e Guida
---------------------------	-------------------------	-------------------	------------	-----------------------	-------------------------	----------	------------	-------	----------	--------------



Ti trovi in: [Home](#) [Ricerca](#) [Cass. civ. Sez. V, Sent., 24-02-2015, n. 3662](#)

[Torna ai risultati](#) [Sfoglia Risultati](#) [Sfoglia Documento](#) [Vedi intero documento](#)

[Salva](#) [Stampa](#)

Archivio	
Annota	<input type="checkbox"/>
Archivia	<input type="checkbox"/>
Leggi dopo	<input type="checkbox"/>
Correlazioni	
Normativa Nazionale (2)	
Massime (1)	

Cass. civ. Sez. V, Sent., 24/02/2015, n. 3662

Fatto Diritto P.Q.M.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERONE Antonio - Presidente -
Dott. CHINDEMI Domenico - rel. Consigliere -
Dott. SAMBITO Maria Giovanna - Consigliere -
Dott. NAPOLITANO Lucio - Consigliere -
Dott. BRUSCHETTA Ernestino - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 26560-2009 proposto da:
COMUNE DI PIETRAMELARA in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. MAZZINI 145, presso lo studio dell'avvocato BALDELLI Enrico, rappresentato e difeso dall'avvocato GIANNICO BRUNO giusta delega a margine;
- ricorrente -

contro

D.P.F.;
- intimato -
avverso la sentenza n. 9/2009 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI, depositata il 16/01/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/01/2015 dal Consigliere Dott. DOMENICO CHINDEMI;
udito per il ricorrente l'Avvocato GIANNICO che ha chiesto l'accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIACALONE Giovanni che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 924/09, depositata il 16.1.2009, la Commissione Tributaria Regionale della Campania dichiarava inammissibile per difetto di procura, non sottoscritta dal Sindaco, l'appello proposto dal Comune di Pietramelara avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Casetta n. 209/05/2007, che aveva annullato gli avvisi di accertamento ICI, per gli anni 2001-2005, emessi nei confronti di D.P.F..
Il Comune impugna la sentenza della Commissione Tributaria Regionale deducendo un unico motivo con cui deduce violazione e falsa applicazione del *D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 6 D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 11 in relazione all'art. 360 c.p.c.*, n. 3, rilevando come la rappresentanza in giudizio poteva essere anche essere attribuita ai dirigenti e responsabili dei relativi settori. La intimata non ha svolto attività difensiva Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del, in cui il PG ha concluso come in epigrafe.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.
Il *D.L. 31 marzo 2005, n. 44, art. 3 bis, comma 1*, convertito con modificazioni nella *L. 31 maggio 2005, n. 88*, in vigore dal 1 giugno 2005, sostituendo il comma 3 del *D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 1* sul contenzioso tributario, dispone che l'ente locale, nei cui confronti è preposto il ricorso, può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell'ufficio tributi, o, in mancanza di tale figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa comprendente l'ufficio tributi;
mentre il comma 2 dell'articolo 3 bis citato estende ai processi in corso la suddetta;
e disposizione, relativa alla legittimazione processuale dei dirigenti locali (Sez. 5, Sentenza n. 6807 del 20/03/2009; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 14637 del 22/06/2007).
Va, conseguentemente accolto il ricorso, cassata l'impugnata sentenza con rinvio ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del, che si pronuncerà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza con rinvio ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Campania che si pronuncerà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2015.
Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2015

[Torna ai risultati](#) [Sfoglia Risultati](#) [Sfoglia Documento](#) [Vedi intero documento](#) [Salva](#) [Stampa](#)